

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1207**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MANINETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2006**

---

**Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a porre rimedio ad una situazione di anomalia e di sperequazione sussistente a carico di un congruo numero di ex lavoratori (circa 25.000) del settore postelegrafonico.

La carenza di tutela riguarda quei lavoratori cessati dal servizio nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio 1994 fino al 1° ottobre 1995, a cui, per contingenti motivazioni di natura politica, non sono stati estesi i benefici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dei postelegrafonici stipulato il 26 novembre 1994.

L'articolo 65 di tale contratto ha, infatti, disatteso il principio della vigenza contrattuale in base al quale gli aumenti contrattuali corrisposti frazionatamente nell'arco del periodo di vigenza contrattuale devono essere attribuiti sul trattamento di quiescenza anche a coloro che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di effettiva corresponsione dei benefici stessi, purché in servizio all'inizio dello stesso periodo di vigenza del contratto stesso.

Si tenga presente, peraltro, che tale principio è stato affermato nella sentenza della Corte dei conti del 28 settembre 1994, avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Risulta quindi del tutto evidente un inspiegabile trattamento *in peius* di questi lavora-

tori, anche in considerazione del fatto che per il periodo successivo (biennio 1996-1997) il suddetto principio della vigenza contrattuale ha trovato piena applicazione.

La questione nel corso degli anni ha dato luogo a vertenze sul piano giudiziario, sia in sede amministrativa che ordinaria, ma a tutt'oggi non ha ancora trovato adeguata soluzione sul piano legislativo, nonostante sia stata portata, anche nel corso della passata legislatura, all'attenzione del Parlamento.

Si tenga, inoltre, presente che già durante la scorsa legislatura sono state oggetto di esame, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, alcune proposte di legge volte a porre rimedio all'analogia situazione in cui versano alcuni pensionati delle Ferrovie dello Stato, per cui appare necessario affrontare e risolvere la questione anche in relazione ai pensionati dell'Ente poste: il non farlo renderebbe ancora più grave e macroscopica l'iniquità perpetrata nei confronti degli stessi.

L'obiettivo del presente disegno di legge è, quindi, di introdurre una previsione legislativa tesa a procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico, ricomprendente sia la buonuscita che la pensione, che tenga conto degli incrementi retributivi concessi successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito del periodo di vigenza del contratto.

Si ristabiliranno in tal modo indispensabili condizioni di equità nei confronti di questi lavoratori, essendo doveroso riconoscere quanto loro dovuto di diritto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2007, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il fondo per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico, di seguito denominato «fondo», la cui dotazione è pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. La dotazione del fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

3. Il fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dell'Azienda autonoma poste e telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste italiane, nonché Poste italiane Spa, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 1° ottobre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.

4. Per il personale di cui al comma 3, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro triennali, hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

5. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del trattamento resta determinato nell'ammontare già percepito in applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 4.

6. I benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 3 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riasorbiti.

#### Art. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina, con proprio decreto, i criteri di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo.

#### Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. A decorrere dall'anno 2010, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.